

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Nella seduta del 16/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 2 agosto 2004, un contratto di apertura di credito con l'intermediario resistente. Rappresenta poi di aver riscontrato, a decorrere dal IV trimestre 2012, l'addebito di euro 4.689,24 a titolo di "commissione di istruttoria veloce" (breviter CIV), senza alcuna preventiva comunicazione in tal senso da parte della banca. Ulteriori addebiti a titolo di CIV sono poi avvenuti nel periodo posteriore, a seguito di un'apposita modifica delle condizioni contrattuali.

Ad avviso della ricorrente, la CIV è stata applicata in maniera illegittima, e ciò ha determinato l'effettuazione di addebiti non dovuti sul suo conto. Per l'effetto, si è generata una carenza di provvista, che ha altresì causato il pagamento tardivo di alcuni assegni emessi dalla stessa ricorrente, e da ciò sarebbero derivati ulteriori addebiti a suo carico. Infine, contesta l'illegittimità del recesso che, in data 20 settembre 2015, la banca avrebbe esercitato dal contratto di apertura di credito in conseguenza delle vicende sopra descritte. La ricorrente espone quindi una pretesa restitutoria quantificata in complessivi euro 6.206,22, di cui euro 5.669,24 in relazione alla CIV ed euro 536,98 in relazione agli assegni.

L'intermediario resiste alla pretesa, rivendicando la legittimità della modifica contrattuale apportata, nonché la corretta applicazione della CIV. Si dichiara comunque disponibile a restituire l'importo di euro 4.689,24.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. In via preliminare il Collegio prende atto che la banca non ha riscontrato il reclamo della ricorrente. Si tratta di un comportamento contrario al dovere di cooperazione, che incombe su ogni intermediario ai sensi delle disposizioni e dei principi che regolano il funzionamento dell'Arbitro.

II. Passando ora al merito, la pretesa azionata dalla ricorrente si compone di più voci. La prima di queste attiene all'addebito della CIV nel periodo che intercorre tra il IV trimestre 2012 (introduzione della citata commissione) e I trimestre 2015 (modifica contrattuale ritualmente formalizzata tra le parti). Sul punto, il nodo della questione verte sulla legittimità dell'introduzione della CIV sotto il profilo della modifica delle preesistenti condizioni che disciplinavano il rapporto di apertura di credito.

Dall'esame della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che l'introduzione della CIV sia avvenuta in maniera non conforme alle norme che disciplinano l'esercizio dello *ius variandi* da parte dell'intermediario. Quest'ultimo, infatti, deduce di aver inviato l'avviso di modifica unilaterale in data 30 giugno 2012, unitamente all'estratto conto del II trimestre 2012.

Il Collegio considera tale modalità non conforme a quanto prevede l'art. 118 t.u.b., che – secondo la ormai consolidata interpretazione dell'Arbitro (decisioni 5873/2016 e 6294/2015) – subordina la validità della modifica alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- natura ricettizia della comunicazione, con onere probatorio a carico dell'intermediario;
- preavviso bimestrale al fine di consentire al cliente il gratuito recesso;
- visibilità della dicitura "proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali";
- forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
- presenza di un giustificato motivo a sostegno della modifica.

Tali requisiti non risultano osservati nel caso di specie. Basti osservare che la ricorrente contesta la mancata ricezione della comunicazione, e la banca non fornisce alcuna prova né in ordine all'invio né in ordine alla relativa ricezione.

Con riferimento al periodo sopra individuato (dal IV trimestre 2012 al I trimestre 2015), dunque, la CIV è stata applicata in maniera illegittima.

Secondo documentazione versata in atti, ciò ha comportato – a carico della ricorrente – addebiti complessivamente pari ad euro 4.689,24, che dovranno quindi essere restituiti. In proposito, lo stesso intermediario si è dichiarato disponibile al rimborso.

III. La seconda voce in cui si articola la pretesa della ricorrente concerne l'addebito della CIV nel secondo e nel terzo trimestre 2015.

Al riguardo giova premettere che, in data 10 aprile 2015, gli odierni contendenti hanno sottoscritto un documento di modifica bilaterale delle condizioni contrattuali, che contiene – tra l'altro – la previsione della CIV. Per l'effetto, a decorrere dal secondo trimestre 2015, la modifica contrattuale è certamente valida ed efficace.

Non di meno, la ricorrente contesta la legittimità dell'applicazione della CIV, in quanto avvenuta in maniera così frequente da escludere che la banca abbia effettivamente svolto un'attività istruttoria, ancorché veloce e sommaria.

Come noto, la CIV è stata normativamente introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 117 *bis* TUB e del D.L. n. 644 del 2012, con l'obiettivo di remunerare gli



intermediari dei costi sostenuti per valutare il merito creditizio del soggetto cui vengono, istantaneamente, affidate delle somme di denaro a credito.

Secondo l'orientamento dell'Arbitro (cfr., per tutti, decisione 592/2015) gli addebiti a titolo di CIV sono da ritenersi legittimi in presenza di determinati presupposti, così schematizzabili:

- (i) la commissione è dovuta solo se l'intermediario ha effettivamente svolto un'attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento;
- (ii) il costo dell'istruttoria deve essere commisurato a quello medio effettivamente sostenuto dall'intermediario per lo svolgimento dell'attività;
- (iii) in caso di contestazione, la banca ha l'onere di dimostrare di aver compiuto l'istruttoria veloce per ogni singola applicazione della CIV. Un indice presuntivo dell'assenza di un'effettiva attività istruttoria consiste nella molteplicità di addebiti CIV a breve distanza l'uno dall'altro (ad es., con cadenza giornaliera/settimanale);
- (iv) non è legittima l'applicazione della CIV in occasione di sconfinamenti determinati da pagamenti effettuati a favore dell'intermediario (es: saldo carta di credito emessa dal medesimo intermediario ovvero pagamento rate di mutuo).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince, in primo luogo, che la CIV è stata applicata piuttosto frequentemente, considerando la tipologia di correntista rappresentata dalla ricorrente. Ad esempio, constano otto addebiti nel secondo trimestre 2015 e sei nel trimestre successivo.

In secondo luogo, a fronte delle contestazioni della ricorrente, l'intermediario non ha fornito la prova di aver svolto, per ciascuno sconfinamento, una effettiva attività istruttoria, neppure allegando il documento relativo alle "procedure definite ai sensi del comma 4, lettera a)" dell'art. 4 Delibera C.I.C.R. n. 644 del 30 giugno 2012.

In terzo luogo, la CIV risulterebbe applicata anche in occasione di sconfinamenti determinati dall'addebito di "competenze" pagate a favore all'intermediario, come emerge dalla seguente documentazione:

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	
					- 2.715,24
30/06/15		2.715,24		SALDO INIZIALE	- 800,00
01/07/15	27/06/15	800,00		ASSEGNO N. 0183984278	- 830,00
01/07/15	28/06/15	880,00		ASSEGNO N. 0183984280	- 854,00
01/07/15	24/06/15	854,00		ASSEGNO N. 0183984278	- 350,00 =
01/07/15	23/06/15	850,00		VERSAMENTO	- 4.849,24
02/07/15	30/06/15	700,00		COMPENSAZIONE	- 748,33 =
06/07/15	06/07/15		550,00	VERSAMENTO	- 5.597,57
06/07/15	06/07/15		300,00	VERSAM. ASSEGNI ALTRE DIP. NOSTRA BANCA (DATA DI DISPONIBILITA' 10/07/15).	

DATA	EVENTO	SALDO DISP.	SCONF. AI FINI CIV	NR. EVENTI	IMPORTO COMMISSIONI	
30/06/15		5.597,57	5.597,57	1	70,00	
01/07/15		6.556,57	1.556,57	1	70,00	
07/07/15		6.707,48	1.707,48	1	70,00	
14/07/15		5.687,48	687,48	1	70,00	
21/08/15		6.123,48	1.123,48	1	70,00	
28/08/15		5.707,42	707,42	1	70,00	
TALE COMMISSIONE					6	420,00

Dall'esempio sopra riprodotto il Collegio evince che:



- prima dell'addebito della somma di euro 748,33 a titolo di competenze dovute all'intermediario il saldo (sommando accrediti ed addebiti a partire dal 1 luglio 2015) era pari ad euro 4.849,24;
- tale saldo rimaneva nei limiti dell'apertura di credito e non determinava, pertanto, ulteriori costi in capo alla correntista;
- con l'addebito *de quo* il saldo negativo ha, però, superato il limite dello scoperto concesso (5.000,00 euro) arrivando a misurare -5.597,57 e determinando, così, l'applicazione della CIV.

Per le ragioni ora esposte, la CIV è stata applicata in maniera illegittima anche nel secondo e nel terzo trimestre 2015. L'importo addebitato a tale titolo ammonta ad euro 980,00, che dovrà parimenti essere restituito alla ricorrente.

IV. La terza voce della pretesa azionata dalla ricorrente attiene ai preavvisi di revoca degli assegni (art. 9-bis L. 386/90) inviati dalla banca in relazione ai seguenti titoli: assegno emesso il 17 agosto 2015 per 800,00 euro; assegno emesso il 19 agosto 2015 per 900,00 euro; assegno emesso il 25 agosto 2015 per 1.280,00 euro.

La ricorrente sostiene che, se la banca non le avesse addebitato la complessiva somma di euro 5.669,24 a titolo di CIV (illegittima), gli assegni non sarebbero risultati emessi in assenza di provvista; per l'effetto, la ricorrente non avrebbe sopportato ulteriori oneri pari ad euro 536,98 (penale, interessi e spese) connessi al pagamento tardivo dei titoli.

Dall'esame degli estratti conto allegati dalla ricorrente è possibile effettuare l'analisi della movimentazione del conto, nonché la ricostruzione dei saldi, riaccreditando fittiziamente gli importi sottratti a titolo di CIV per ciascun trimestre di riferimento. L'esito è riportato nella seguente tabella:

Periodi	Saldo	Addebiti c.c.	Accrediti c.c.	CIV illegitt. applicata	Saldo ricalcolato	
al 31.03.15	- 4.978,91	---	---	+ 4.689,24 (ott '12/mar '15)	- 289,67	
dal 01.04.15 al 30.04.15	- 289,67	-7.821,65	+8.254,23	---	+ 144,21	
dal 01.05.15 al 31.05.15	+ 144,21	-7.613,54	+8.350	---	+ 880,67	
dal 01.06.15 al 30.06.15	+ 880,67	- 9.634	10.728,63	+ 560,00 (apr/giu 2015)	+ 2.535,30	
dal 01.07.15 al 31.07.15	+2.535,3 0	- 11.317,53	9.145,29	---	+ 363,06	
al 17.08.15	+ 363,06	- 3.076,94	3.173,00	---	+ 459,12	Emiss. Assegno € 800
al 19.08.15	+ 459,12	- 843,00	+ 400,00	---	+ 16,12	Emiss. Assegno € 900
al 25.08.15	+ 16,12	- 151,75	+ 400,00	---	+ 264,37	Emiss. Assegno € 1.280
dal 01.09.15 al 30.09.15	+ 264,37	-1.980,09	2.100,00	+ 420,00 (lugl/sett 2015)		

Dalle verifiche sopra descritte emerge che, alle date (17 agosto 2015, 19 agosto 2015 e 25 agosto 2015) in cui sono stati emessi gli assegni, la ricorrente avrebbe avuto una provvista sufficiente ad onorarli, se non fossero avvenuti gli addebiti a titolo di CIV.

Anche questa somma, pari ad euro 536,98, deve quindi essere restituita alla ricorrente.

V. La ricorrente rappresenta ulteriormente che, in data 20 settembre 2015, la banca ha esercitato il recesso dall'apertura di credito, ed ha contestualmente richiesto la restituzione delle somme a credito, assegnando a tal fine termine pari a cinque giorni. Il recesso in questione risulta esercitato con la seguente motivazione: "irregolare tenuta" del conto corrente.

Ad avviso del Collegio il recesso in discorso deve ritenersi illegittimo, in considerazione del complesso delle circostanze sopra riferite. Dalla ricostruzione sopra svolta, infatti, emerge che la banca ha addebitato alla ricorrente importi consistenti in maniera illegittima, generando così una situazione debitoria del tutto ingiustificata, che ha poi indotto l'intermediario ad estinguere il rapporto secondo le modalità sopra riferite.

In assenza di tali (illegittimi) addebiti e delle conseguenze che ne sono derivate, la banca non avrebbe avuto ragioni per esercitare il predetto recesso, che dunque deve considerarsi illegittimo, in quanto assimilabile alla fattispecie – ormai tipizzata, almeno in sede giurisprudenziale – della c.d. "revoca brutale del fido" (cfr. decisione 4155/2015 ed ivi riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Cassazione).

VI. Da ultimo, il Collegio non ritiene di accogliere la richiesta di refusione delle spese di lite, posto che la relativa domanda non è stata inserita nel reclamo preventivo al ricorso.

In conclusione, quindi, l'importo complessivamente dovuto alla ricorrente ammonta – in linea capitale – ad euro 6.206,22, pari alla somma di euro 4.689,24 (voce *sub* II), euro 980,00 (voce *sub* III) ed euro 536,98 (voce *sub* IV).

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità del recesso esercitato dall'intermediario e dispone che quest'ultimo restituisca alla parte ricorrente la somma di euro 6.206,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA